

Autorità Portuale di Trieste

Capitaneria di Porto di Trieste

Ordinanza APT n° 83/2010

Ordinanza CP n° 109/2010

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste ed il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Trieste;

visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di data 6 aprile 1994 con il quale viene individuata la circoscrizione dell'Autorità Portuale di Trieste da Punta Ronco al torrente Bovedo;

visto il Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste n°1340/2010 di data 29.3.2010 con il quale sono state determinate, all'interno della circoscrizione portuale di competenza, le aree portuali aperte alla pubblica circolazione;

ritenuto necessario disciplinare la circolazione stradale nelle aree demaniali sopra determinate attraverso l'emanazione di un'Ordinanza quadro a firma congiunta del Presidente dell'Autorità Portuale e del Comandante della Capitaneria di Porto di Trieste, prevedendo l'applicazione del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione;

visto quanto previsto dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R.16.12.1992 n.495 (Regolamento di esecuzione) e successive modifiche ed integrazioni;

visto il piano di viabilità predisposto dall'Autorità Portuale di Trieste;

vista la "Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Autorità Portuale per l'utilizzo di aree comprese nel progetto di riqualificazione delle Rive", del 2 maggio 2005, Rep. n. 70177;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 1 dicembre 2006 del Ministro dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Per quanto disposto dal Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste n°1340/2010 di data 29.3.2010 citato nelle premesse vengono determinate come aperte alla circolazione pubblica dei veicoli le seguenti aree portuali evidenziate in colore giallo

ed individuate nelle rispettive planimetrie allegata che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza:

AREE AD USO PUBBLICO APERTE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

- **Barcola/Bovedo**: strada di collegamento del Terrapieno di Barcola/Bovedo con la viabilità urbana di Viale Miramare (allegato n. 1);
- **Largo Città di Santos**: area individuata sul piazzale prospiciente l'entrata del Punto Franco Vecchio, limitatamente alle aree di pertinenza dell'Autorità Portuale di Trieste (allegato n. 2A);
- **"Bretella"**: area compresa tra Largo Città di Santos e Piazza Duca degli Abruzzi, posta tra la recinzione del Punto Franco Vecchio ed il lato retrostante gli edifici compresi tra il Corso Cavour n. 6 e Piazza Duca degli Abruzzi n. 3 (allegato n. 2A);
- **Piazza Duca degli Abruzzi**: area compresa tra la viabilità urbana di Corso Cavour, la sede dell'Autorità Marittima/Capitaneria di Porto e l'ingresso al Molo IV (allegato n. 2A e 2B);
- **Riva III Novembre** (tratto di Rive compreso tra il Molo IV e il Molo Audace) area compresa tra il marciapiede (escluso) che delimita la strada urbana ed il marciapiede/aiuola (escluso) che delimita la banchina sul lato mare, incluso il ponte alla foce del Canale di Ponterosso (allegato n. 2B);
- **Radice del Molo Audace** (tratto di Rive compreso tra Rive III Novembre e Riva Caduti per l'Italianità di Trieste) area compresa tra il varco di collegamento con la viabilità urbana e il Molo Audace (allegato n. 2B);
- **Riva del Mandracchio** (tratto di Rive compreso tra la Scala Reale – prospiciente la Piazza Unità d'Italia - e il Molo Bersaglieri/Stazione Marittima) area compresa tra il marciapiede (escluso) che delimita la strada urbana e i dissuasori che delimitano il ciglio banchina sul lato mare compresa Piazza Marinai d'Italia (allegato n. 2C);
- **Riva Nazario Sauro** (tratto di Rive compreso tra il Molo Bersaglieri e il Molo Venezia) area compresa tra il marciapiede (escluso) che delimita la viabilità urbana, i dissuasori che delimitano la banchina sul lato mare, il piazzale adiacente l'edificio dell'Acquario Comunale (Radice del Molo Pescheria), le aree adiacenti il Salone degli Incanti incluso il piazzale compreso tra lo stesso e l'ex Magazzino Vini e il Molo Venezia compreso (allegato n. 2D);
- **Riva Tommaso Gulli** (tratto di Rive compreso il Molo Venezia e il Molo Sartorio): area compresa tra il marciapiede (escluso) che delimita la strada urbana e il piazzale della ex Piscina Bianchi limitatamente alle aree di pertinenza dell'Autorità Portuale di Trieste (allegato n. 2E);
- **Riva Ottaviano Augusto** (tratto di Rive compreso tra l'intersezione con la via di Campo Marzio e l'intersezione con la radice del Molo F.lli Bandiera-Via Giulio

Cesare) area compresa tra il marciapiede (escluso) che delimita la strada urbana ed i dissuasori che delimitano la banchina sul lato mare (allegato n. 2E);

- **Area demaniale di uso portuale adiacente l'ex Mercato Ortofrutticolo** di pertinenza dell'Autorità Portuale nei limiti determinati dalla Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Autorità Portuale per l'utilizzo di aree comprese nel progetto di riqualificazione delle Rive", del 2 maggio 2005, Rep. n. 70177 (allegato n. 2E);
- **Area delle Stazione Ferroviaria di Campo Marzio – Piscina Terapeutica – Stabilimento balneare "La Lanterna":** area compresa tra la stazione ferroviaria, lo stabilimento balneare "La Lanterna" e l'edificio della piscina terapeutica, inclusa la banchina prospiciente lo specchio acqueo della Sacchetta, nonché le strade di collegamento con il Molo Fratelli Bandiera e il Porto Lido e via Ottaviano Augusto (allegato n. 2F);
- **Riva Traiana:** (tratto di Rive compreso tra lo stabilimento balneare "Ausonia" e il Varco d'ingresso/uscita del Porto Franco Nuovo) area compresa tra il muro di cinta della stazione ferroviaria di Campo Marzio, lo stabilimento balneare "Ausonia" e il Varco di entrata/uscita al/dal Punto Franco Nuovo (allegato n. 2G);
- **Varco n. 4 – Molo VII:** area collocata all'esterno del varco di entrata/uscita del Punto Franco Nuovo (Molo VII) fino all'intersezione con la viabilità urbana di Viale Campi Elisi, compresa via della Rampa (allegato n. 3);
- **Piazzale dello Scalo Legnami:** area compresa tra la viabilità urbana di via Italo Svevo, l'ingresso/uscita del Punto Franco dello Scalo Legnami, il comprensorio Gaslini e l'ingresso/uscita del Mercato Ittico (allegato n. 4);
- **Punto Franco Oli Minerali:** area esterna al Punto Franco Oli Minerali compresa tra l'ambito dello stabilimento della Ferriera e l'ingresso/uscita del Punto Franco stesso (allegato n. 5);
- **Canale industriale di Zaule:** strada corrispondente alla Riva Giovanni da Verrazano (allegato n. 6).

Art. 2 – La circolazione e la sosta degli autoveicoli, motoveicoli e velocipedi all'interno delle suddette aree portuali sono consentite nei sensi ed entro i tracciati indicati dalla segnaletica orizzontale e verticale esistente appositamente predisposta in loco.

2.1 – la circolazione deve avvenire lungo le direttrici a tale scopo indicate.

2.2 – il parcheggio degli autoveicoli e dei motoveicoli nelle aree indicate dalla cartellonistica verticale di cui all'allegato n. 7, deve essere effettuato esclusivamente entro i limiti dei tracciati (stalli di sosta) all'uopo predisposti, siano questi:

- a) di colore bianco ovvero non a pagamento;
- b) di colore azzurro ovvero a pagamento (secondo le modalità del concessionario delle aree);
- c) di colore giallo ovvero riservati nelle modalità indicate dalla segnaletica orizzontale e/o verticale posta in loco come evidenziato nelle allegate planimetrie. In particolare sono previste le seguenti aree gialle:

- il tratto di strada tra piazza Duca degli Abruzzi e riva III Novembre, nel tratto di strada che oltrepassa il ponte del canale di Ponterosso, è riservato alla viabilità dei mezzi di servizio della Capitaneria di Porto (allegato n. 2B);
- area davanti all'ingresso della Stazione Marittima riservata alla sosta del mezzo "open bus" adibito a servizio turistico stagionale (allegato n. 2C);
- area retrostante il Salone degli Incanti (allegato n. 2D) riservata al tempo strettamente necessario, max. 60 minuti, all'esecuzione delle operazioni di carico/scarico merci finalizzate alle concessioni presenti in loco. Nel caso di operazioni di carico/scarico per conto dei concessionari, sul parabrezza del veicolo all'interno dell'abitacolo deve essere esposto il nome del concessionario per il quale vengono svolte le operazioni ed il conducente del veicolo dovrà essere reperibile nelle immediate vicinanze;
- area a fianco della Piscina Terapeutica lato Sacchetta riservata alle operazioni di carico/scarico dei diportisti ivi ormeggiati (allegato n. 2F). Sosta massima consentita 30 minuti con disco orario;
- stalli di sosta posizionati alla radice del Molo Fratelli Bandiera pertinenti agli uffici della Sanità Marittima (allegato n. 2F);
- stalli di sosta posizionati vicino al muro di cinta della stazione Campo Marzio nei pressi dell'entrata del varco n. 1 di Riva Traiana riservati agli operatori/utenti della Dogana sezione Punto Franco Nuovo (allegato n. 2G);
- area collocata nel piazzale prospiciente il varco di ingresso n. 4 riservata alla sosta dei veicoli commerciali ed ai veicoli a seguito dei passeggeri in attesa di accedere al terminale portuale dell'ormeggio n. 57 ed all'interno del Porto Nuovo, ovvero, in attesa dell'espletamento delle operazioni doganali e di imbarco e/o di compiere operazioni portuali (allegato n. 3);
- stalli di sosta posizionati nei pressi degli uffici della Dogana Sezione Scalo Legnami pertinenti ai suddetti uffici ed area adiacente al Mercato Ittico destinata dalle ore 00.00 alle ore 09.00 alle operazioni di carico/scarico dei veicoli operanti per il Mercato Ittico. (allegato n. 4);
- eventuali altre aree assentite in concessione ed adibite a parcheggio per veicoli da parte dei concessionari dovranno essere delimitate sempre in colore giallo da parte dei concessionari con altresì evidenziati gli estremi della relativa concessione.

Art. 3 – Il limite di velocità all'interno delle suddette aree, come evidenziato dall'apposita segnaletica verticale, è fissato in 30 (trenta) Km/h.

Art. 4 – Per quanto disposto dal Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste n°1340/2010 di data 29.3.2010 citato nelle premesse, sono riservate alla sola circolazione pedonale, individuate con colore verde nella planimetrie allegate che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza, le seguenti aree portuali del Porto Doganale:

AREE AD USO PUBBLICO RISERVATE AI PEDONI

- **Piazza Duca degli Abruzzi** – area compresa tra i dissuasori dall’intersezione con via Machiavelli, il marciapiede che delimita la strada urbana, il muro di cinta e l’ingresso della Capitaneria di Porto di Trieste (allegato n. 2A e n. 2B);
- **“Ponte Bianco”** posto alla foce del Canale del Ponterosso - area compresa tra l’ingresso della Capitaneria, il marciapiede (escluso) che delimita la strada urbana e i dissuasori poste all’altezza dell’ingresso della viabilità cittadina in Riva III Novembre (allegato n. 2B);
- **Riva III Novembre** – area compresa tra il marciapiede/aiuola (incluso) e il ciglio banchina sul lato mare (allegato n. 2B);
- **Molo Audace** (allegato n. 2B);
- **Riva Caduti per l’Italianità di Trieste** (compresa la Scala Reale) – area compresa tra il marciapiede che delimita la strada urbana (escluso) e il ciglio banchina sul lato mare (allegato n. 2C);
- **Riva del Mandracchio** – area compresa tra i dissuasori e il ciglio banchina sul lato mare (allegato n. 2C);
- **Piazzale Marinai d’Italia** – area compresa tra i dissuasori e il ciglio banchina sul lato mare fino all’ingresso nord del comprensorio del Molo Bersaglieri (allegato n. 2C e n. 2D);
- **Molo Pescheria** (allegato n. 2D);
- **Riva Nazario Sauro** – area compresa tra i dissuasori e la banchina a mare (allegato n. 2D);
- **Riva Grumula** (tratto di Rive compreso tra la radice del Molo Sartorio e l’intersezione con la via di Campo Marzio) area compresa tra il marciapiede (escluso) che delimita la strada urbana e il ciglio banchina sul lato mare (allegato n. 2E);
- **Riva Ottaviano Augusto** – area compresa tra i dissuasori e il ciglio banchina sul lato mare (allegato n. 2F);

Art. 5 – Le aree portuali di cui all’art. 4 sono individuate dalla segnaletica orizzontale/verticale appositamente posta in loco o dai dissuasori posti a delimitazioni delle stesse.

Art. 6 – Gli autoveicoli e i motoveicoli che effettuino la sosta in zone non consentite, salvo specifica autorizzazione temporanea dell’Autorità Portuale e che creino grave intralcio/pericolo alla circolazione veicolare/pedonale, allo svolgimento di operazioni portuali e/o ad esse complementari verranno rimossi d’autorità.

Art. 7 – Nelle aree portuali del Porto Doganale, in deroga all’art. 2.2, viene consentita la sosta dei veicoli e dei motoveicoli al di fuori delle zone consentite, come segue:

- a) ai mezzi di soccorso, d'emergenza e delle forze di polizia;
- b) ai mezzi di servizio dell'Autorità Portuale di Trieste, muniti di apposito contrassegno, ai mezzi destinati allo svolgimento delle indispensabili operazioni portuali ed alle attività ad esse collegate;

Art. 8 – Nelle aree portuali del Porto Doganale di cui all'Art. 4, sono vietati l'accesso, il transito, la sosta e la fermata dei veicoli e dei motoveicoli.

8.1 – In deroga al provvedimento sopra stabilito sono consentiti l'accesso, il transito, la sosta e la fermata dei veicoli e dei motoveicoli come segue:

- a) ai mezzi di soccorso, d'emergenza e delle forze di polizia;
- b) ai mezzi di servizio dell'Autorità Portuale di Trieste, muniti di apposito contrassegno;
- c) ai mezzi destinati allo svolgimento delle indispensabili operazioni portuali ed alle attività ad esse collegate;
- d) secondo le indicazioni della segnaletica orizzontale/verticale presente in loco, ai mezzi diretti alle società veliche per carico/scarico merci e ai mezzi trainanti carrelli adibiti al trasporto di imbarcazioni, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di scarico o carico del trasportato e nelle condizioni di massima sicurezza per il transito pedonale. I conducenti dei veicoli autorizzati alla sosta in tali zone sopraccitate, dovranno essere sempre reperibili nelle vicinanze del veicolo per consentire l'eventuale urgente spostamento dello stesso.

Art. 9 – Nelle aree portuali di cui all'Art. 4 è fatto divieto di utilizzo dei velocipedi che dovranno essere condotti a mano dal ciclista.

Art. 10 – Nell'area portuale del Molo Venezia gli stalli di sosta di cui all'Art. 2.2 lettera C, sono riservati:

- a) ai veicoli in possesso degli appositi contrassegni rilasciati dall'Autorità Portuale secondo le modalità previste dalla ex Ordinanza dell'Autorità Portuale n. 42/2004.
In via transitoria rimangono validi i permessi rilasciati per l'anno 2009 in attesa dell'emissione da parte dell'Autorità Portuale del provvedimento ordinatorio e del relativo regolamento di esecuzione che disciplini i parametri di rilascio dei permessi stessi ad integrazione della presente Ordinanza;
- b) in via provvisoria nei termini dell'Ordinanza A.P.T 21/2010 ai veicoli dell'Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo Scalo Marittimo di Trieste (Molo Venezia).

Art. 11 – Nelle aree aperte alla pubblica circolazione è vietato il deposito di qualsiasi attrezzatura nautica ovvero da pesca, attrezzature ed invasi per l'alaggio delle imbarcazioni compresi i carrelli ed ogni altro ingombro (merci, attrezzi, o manufatti) privi di specifica autorizzazione di occupazione temporanea rilasciata dall'Autorità Portuale.

Art. 12 – Nelle aree antistanti i varchi di ingresso portuali è vietata la sosta di rimorchi sganciati dalla motrice, ovvero di veicoli privi di targa e/o non in regola con quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.

Art. 13 – In particolari situazioni derivanti dalla necessità di dover fruire in via temporanea di parte delle aree comprese nella presente Ordinanza quadro, le stesse aree potranno essere momentaneamente sottratte all'uso pubblico per essere regolamentate con specifiche Ordinanze a carattere temporaneo emanate dall'Autorità Portuale sentita, anche per le vie brevi, l'Autorità Marittima. In tali aree, che verranno individuate almeno 48 ore prima, vigerà, a partire dalle 12 ore prima della sottrazione dell'area, il divieto di transito, sosta e fermata dei veicoli con rimozione forzata.

Art. 14 – Sono abrogate le Ordinanze dell'Ente Autonomo del Porto di Trieste/Autorità Portuale di Trieste n.ri 1/81, 2/91, 11/93, 24/93, 26/93, 27/93, 9/94, 20/95, 20/97, 10/01, 28/01, 04/02, 54/03, 42/04, 47/04, 82/05, 6/06 e 60/2010 e qualsiasi altro provvedimento in contrasto con la presente Ordinanza. La circolazione e la sosta dei veicoli sull'area del Molo Fratelli Bandiera contraddistinta con la lettera B dall'Ordinanza dell'Autorità Portuale n. 11/93, continua ad essere regolamentata dalla stessa Ordinanza in quanto l'area non è aperta alla circolazione pubblica.

Art. 15 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti qualora il fatto non costituisca reato ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute. Le sanzioni potranno essere irrogate da tutti i soggetti previsti all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (Espletamento dei servizi di polizia stradale).

Art. 16 – La presente Ordinanza è esecutiva dal 15 novembre 2010.

Allegati n. 14

Trieste, 28 OTT. 2010
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE
IL CAPITANO
C.V. CRISTIANO BASILE

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
Il Presidente
Claudio Bonicioli